

COMUNE DI ASCOLI PICENO
UFFICIO TECNICO

Legge n° 373 del 30-4-1976

Come previsto dall'articolo 9/17 della legge, si restituisce
n. 1 copia della documentazione prevista dall'articolo
19/21 del D.P.R. n. 1052 del 28-6-1977, attestando l'avvenuto
deposito di copia conforme presso quest'Amministrazione.

PROGETTO PER L'ISOLAMENTO TERMICO DELL'EDIFICIO

AUTORIZZATO CON
CONCESSIONE EDILIZIA

N. 144/86

DEL 23/8/86



IL SINDACO

COMUNE DI ASCOLI PICENO

PROGETTO PER LA COSTRUZIONE DI UN EDIFICIO DI CIVILE ABITAZIONE SULL'AREA DELL'IMPRESA ORSINI ANTONIO & FIGLI S.N.C. IN VIA FAIANO - ASCOLI PICENO - "2^ FASE".

ELABORATO: PIANTE

VARIANTE

PROPRIETA':

IMPRESA ORSINI ANTONIO E FIGLI S.N.C.

Impresa costruzioni edili
Orsini cav. Antonio & figli
03100 Ascoli Piceno - Via Faiano
partita I.V.A. n. 00101370443

PROGETTO:

ING. ALBERTINO ORSINI


ORDINE DEGLI INGEGNERI
Dott. Ing. Albertino ORSINI
N. 204 dell'Albo Prof.le
DE LA PROV. DI ASCOLI PICENO

DATA:

SCALA: 1:100


TAV. 2

AGG.



PIANTA PIANO GARAGES (REALIZZATO IN 1° FASE)

Astaegale.net - E' vietata la stampa e la riproduzione dei documenti per fini di carattere commerciale. Pubblicazione eseguita giusta iscriz. ex n. 4000/1901 del 28/10/2009



PIANTA PIANO PRIMO



N. 281/89

Prot. _____

COMUNE DI ASCOLI PICENO

320

IL SINDACO

Vista la domanda a sanatoria si no presentata in data **12.4.88**
dalla ditta **Impresa ORSINI ANTONIO & FIGLI s.n.c.**

/// c.f. (00101370443)

per il progetto di variante a concessione edilizia n. **144/86 del 23.8.86** per il completamento di un fabbricato sito in Via Faiano, 1 - II^a fase.

l'Ing. Albertino Orsini

secondo il progetto redatto a cura del
c.f. (RSNLRT38R04A044A)

da eseguirsi sotto la direzione

tecnica del **medesimo**

Visti i pareri espressi:

- dall'USL 24 in data **26.4.89**
- dalla Commissione edilizia nella seduta del **14.3.89**
- dalla Giunta Comunale con delibera n. **844** del **3.4.89**
- dalla Commissione tecnica speciale per il Centro Storico del _____

Visto il Regolamento edilizio, il Piano Regolatore Generale, la legge urbanistica 17-8-1942, n. 1150 e successive modificazioni, la legge 28-1-1977 n. 10, la legge 25-3-1982 n. 94;

Visto:

- che trattasi di concessione non onerosa in quanto variante senza aumento di volume e di superficie.

R I L A S C I A

Alla ditta **IMPRESA ORSINI ANTONIO & FIGLI s.n.c.**

Via Faiano, 1 - A.P. -

abitazione

la domandata _____ a sanatoria si no subordinandola alla osservanza concessione

delle norme fissate dal vigente Regolamento Edilizio ed in particolare:

«Per le nuove costruzioni e per le modifiche a costruzioni esistenti, regolarmente ap-

provati, il proprietario deve comunicare tempestivamente per iscritto, all'Ufficio Tecnico Comunale, l'avvenuto inizio dei lavori.

Nel cantiere dovrà essere apposta una tabella visibile dalle vie pubbliche, indicante l'oggetto dei lavori, il titolare della licenza, la ditta costruttrice, il progettista, il direttore dei lavori, il calculatore delle strutture e gli estremi della Concessione edilizia.

Appena la costruzione abbia superato il livello del piano stradale, o del piano di campagna, il proprietario deve darne avviso per iscritto all'Ufficio Tecnico Comunale perchè possa eseguire il controllo dello spicco.

La Concessione edilizia, i disegni approvati e quant'altro richiesto dalla legge n. 1086 del 5-11-1971 relativamente alle opere in conglomerato cementizio armato normale e pre-compresso ed in strutture metalliche, debbono sempre trovarsi sul luogo della costruzione fino a che l'edificio sia stato dichiarato abitabile ed essere ostensibile ad ogni richiesta dell'incaricato del Comune.

Il Sindaco a mezzo del personale dell'Ufficio Tecnico e degli agenti municipali, ed avvalendosi di ogni altro modo di controllo che ritenga opportuno adottare, esercita la vigilanza sulle costruzioni che si eseguono nel territorio del Comune, per controllare la rispondenza al progetto approvato, alle norme delle leggi e dei regolamenti vigenti, e alle modalità fissate nella concessione edilizia.

A rendere più efficace l'anzidetta vigilanza è fatto obbligo ai costruttori di permettere l'ispezione nei cantieri, da parte del personale dell'Ufficio Tecnico e degli agenti municipali.

Non appena un edificio sia ultimato in ossatura e copertura il proprietario o costruttore o direttore dei lavori, prima di cominciare l'intonaco, deve darne avviso al Sindaco e richiedere la visita di controllo da parte del tecnico comunale, appositamente delegato, il quale accerterà entro 15 giorni dalla richiesta se la costruzione risponde alle norme del presente regolamento e di quello di igiene, specie nei riguardi delle condutture di scarico e di quanto non più controllabile a costruzione finita.

Il proprietario nei casi in cui, per qualsiasi ragione, sia costretto ad interrompere la esecuzione dei lavori, deve darne notizia al Sindaco e fare eseguire le opere ritenute necessarie per garantire la solidità della parte costruita e per togliere eventuali inconvenienti e sconci.

Il proprietario deve altresì comunicare al Sindaco, la avvenuta ultimazione generale dei lavori, domandando la visita definitiva per il rilascio del certificato di abitabilità e di ultimazione dell'edificio.

I fabbricati di nuova costruzione o che abbiano subito trasformazioni non possono essere occupati se prima non sia stata concessa dall'Autorità Comunale la licenza di abitabilità e di utilizzazione dell'edificio. La licenza di abitabilità può essere rilasciata solo quando sia stata constatata la rispondenza della costruzione al progetto approvato e la

perfetta osservanza di tutte le norme edilizie con speciale riguardo a quelle contenute nel presente regolamento e nel regolamento di igiene e solo dopo trascorsi tre mesi dall'ultimazione degli intonaci e dei pavimenti (i mesi da novembre a febbraio sono valutati ciascuno per metà e quelli da giugno a settembre per uno e mezzo)».

I lavori dovranno essere iniziati entro 1 anno dalla data di rilascio della ~~presente~~ ^{23.1.91} originaria concessione e dovranno comunque essere ultimati entro e non oltre il ~~periodo~~ ^{23.1.91} massimo di anni 6 dalla data di rilascio della ~~presente~~ ^{23.1.91} originaria concessione relativa. Scaduto uno dei termini sopra cennati, cessa la validità della presente concessione e dovrà essere richiesta una nuova concessione, ai sensi dell'art. 4 legge 28 gennaio 1977 n. 10.

La presente concessione viene rilasciata con le seguenti prescrizioni:

- che vengano rispettate e soddisfatte le prescrizioni riportate nell'originaria concessione di cui la presente costituisce variante;

- che le destinazioni interne dei locali ad uso abitativo previste in variante, siano conformi al D.M. 5.7.75;

L'approvazione dei progetti e l'autorizzazione ad eseguirli si intendono in ogni caso concessi facendo salvi ed impregiudicati eventuali diritti di terzi, entro i limiti e sotto la piena osservanza di tutte le norme legislative e regolamentari che disciplinano l'attività edilizia.

La concessione è trasferibile ai successori ed aventi causa; (art. 4 legge 28-1-1977 n. 10) in caso di trapasso della concessione gli eredi, concessionari o aventi causa, debbono documentarne al Comune l'avvenuta variazione.

L'Amministrazione Comunale, per quanto costruito in difformità della presente concessione, applicherà le sanzioni previste dalle vigenti disposizioni di Legge.

Per ogni altra norma non riportata sulla presente concessione si fa espresso richiamo al Regolamento Edilizio in vigore nel territorio del Comune di Ascoli Piceno e alla vigente legislazione in materia urbanistica.

Ascoli Piceno, li

SF/cma



IL SINDACO

29 SET. 1989

COMUNE DI ASCOLI PICENO
UFFICIO NOTIFICHE
29 SET. 1989
Prot. n. 9883

COMUNE DI ASCOLI PICENO

Il sottoscritto Messo Comunale ho notificato lo
atto che precede al Imposta Sostitutiva *Anticipo di 1/5*
mediante consegna di copia nelle
mani Bernardini Leopoldo (Imp. 4/20/8) c/o Studio Vie' Faiano


Ascoli Piceno, 2/10/1989 1989

Il Messo Comunale
IL MESSO NOTIFICATORE
Passaretti Natalina

[Handwritten signature]



29 SET. 1989





COMUNE DI ASCOLI PICENO

Prot.n. 15999

Il, 19 Giugno 1990

IL SINDACO

Vista la domanda presentata dalla ditta **ORSINI ANTONIO E FIGLI s.n.c.** in data 24 Ottobre 1989 intesa ad ottenere la prescritta dichiarazione di abitabilità per il completamento del nuovo fabbricato di civile abitazione (realizzato parzialmente in 1^ Fase e totalmente in 2^ Fase) sito in A.P. -Via Faiano;

Vista la concessione edilizia n.144 del 23/8/1986 e successiva n.281 del 29/9/1989;

Visto il referto favorevole dell'Ufficio Sanitario USL 24 n.1300/I^S del 23 febbraio 1990;

Visto che in sede di visita ispettiva eseguita dai tecnici comunali si accertava che i lavori eseguiti potevano ritenersi conformi alle autorizzazioni edilizie sopracitate;

Visto il certificato antimafia rilasciato dalla Prefettura in data 3/6/1990 ai sensi della Legge 19/3/1990 n.55;

Visto il certificato di collaudo statico con l'attestazione dell'avvenuto deposito presso la Regione Marche -Servizio Decentrato Opere Pubbliche e Difesa del suolo in data 18/5/1988 al n.3389/12296, attestante inoltre la rispondenza dell'opera eseguita alle norme antisismiche;

Vista la dichiarazione della ditta istante attestante che l'attività in questione non rientra tra quelle sottoposte al controllo della prevenzione-incendi tranne che per le autori-

Ritirato Certificato 19.06.90
Orsini Antonio

messe private superiori a 10 autoveicoli per le quali esiste
nulla-osta provvisorio dei Vigili del Fuoco rilasciato in da-
ta 18/5/1988 al n.8906/1847;

Vista la dichiarazione per la rispondenza dei lavori alla do-
cumentazione presentata per l'isolamento termico e per il re-
lativo impianto di riscaldamento;

Vista la documentazione attestante l'avvenuta iscrizione del-
l'immobile in Catasto;

Preso atto della ricevuta di versamento di £.513.000= esegui-
to dalla ditta istante sul c/c 14026637 quale tassa di conces-
sione comunale e del versamento di £.1.200.000= quali oneri
servizi e prestazioni, di cui alla Delibera di G.M.n.920 del
29/5/1989;

Visto l'art.221 del T.U. delle Leggi Sanitarie 27/7/1934 n.
1265 e l'art.106 del Regolamento locale d'igiene;

D I C H I A R A

abitabile ad ogni effetto di legge la porzione di nuovo fab-
bricato di civile abitazione (realizzato parzialmente in 1^a
fase e totalmente in 2^a fase) sito in Ascoli Piceno Via Faia-
no di proprietà della ditta **ORSINI ANTONIO e FIGLI snc.** e ne
permette l'uso come appresso:

-Totale piani compreso interrati n.7

-Totale appartamenti n.14

-Totale vani utili n.65

-Totale accessori diretti n.46


-Totale accessori indiretti - posti ai piani 2° - 3° sottostrada e piano sottotetto) n.45.

Tutti gli impianti di cui all'art.1 della Legge 5/3/1990 n.46 (Norme per la sicurezza degli impianti) eventualmente realizzati in difformità alle norme tecniche di sicurezza dell'ente italiano di unificazione (UDI), del Comitato Elettronico Italiano (CEI), ed a quanto prescritto dalla legislazione tecnica vigente in materia, dovranno essere adeguati, entro il 13 Marzo 1993, a quanto previsto dall'art.7 commi 1° e 2° della sopracitata legge.

IL SINDACO

(dr. Amedeo Ciccanti)

SV/sm



Al Comune di	<u>ASCOLI PICENO</u>	Prot. USR n. 124744 del 23/12/2020
		Pratica edilizia _____
		Del _ _ _ _ _ _ _ _ _
		Protocollo _____
<input type="checkbox"/> SUAP	<i>Indirizzo</i> _____	
<input type="checkbox"/> SUE	<i>PEC / Posta elettronica</i> _____	<input type="checkbox"/> SCIA
		<input type="checkbox"/> SCIA UNICA (SCIA più altre segnalazioni , comunicazioni e notifiche)
		<input type="checkbox"/> SCIA CONDIZIONATA (SCIA più istanze per acquisire atti di assenso)
		<i>da compilare a cura del SUE/SUAP</i>

SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI INIZIO ATTIVITÀ

(art. 22 , d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 - art. 19, 19-bis l. 7 agosto 1990, n. 241 – artt. 5, 6 e 7, d.P.R. 7 settembre 2010, n. 160)

DATI DEL TITOLARE (in caso di più titolari, la sezione è ripetibile nell'allegato "SOGGETTI COINVOLTI")

Cognome e Nome	<u>EGIDI MARCO</u>		
codice fiscale	G D E M R C 7 6 M 2 3 A 4 6 2 P		
nato a	<u>ASCOLI PICENO</u>	prov. A P	stato <u>ITALIA</u>
nato il	<u>23/08/1976</u>		
residente in	<u>ASCOLI PICENO</u>	prov. A P	Stato <u>ITALIA</u>
indirizzo	<u>VIALE INDIPENDENZA</u>	n. <u>42</u>	C.A.P. 6 3 1 0 0
PEC / posta elettronica	<u>dottegidi@pec.it - egidiprencipe@gmail.com</u>		
Telefono fisso / cellulare	<u>3334170673</u>		

DATI DELLA DITTA O SOCIETA' (eventuale)

in qualità di	<u>LEGALE RAPPRESENTANTE</u>
della ditta / società	<u>CONDOMINIO PALAZZO ORSINI</u>
codice fiscale / p. IVA	9 2 0 0 9 6 9 0 4 4 4